



# **Capitolato tecnico dell'assicurazione**

## **Lotto 1**

### **Convenzione**

### **ALL RISKS**

### **beni aziendali**

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del :</b>	<b>18/06/2017</b>
<b>Alle ore 24.00 del :</b>	<b>30/06/2019</b>

Frazionamento

<b>Annuale</b>
----------------

### **Modalità operative della Convenzione**

La presente convenzione viene emessa per n. 2 certificati applicativi (schede di polizza), con propria numerazione, a contraenza di:

- ✓ CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali
- ✓ CO.SE.A. Tariffa & Servizi

In ogni certificato vengono riportate la descrizione del rischio/attività esercitata dal Contraente, ad individuazione e delimitazione del rischio, e le somme assicurate.

Ogni certificato equivale ad una singola polizza e pertanto tutte le condizioni previste dalla presente convenzione (garanzie, massimali, limiti di indennizzo, scoperti, franchigie, ecc.) s'intendono riferite esclusivamente all'Azienda Contraente/Assicurata indicata nel certificato stesso.

### **Oggetto dell'assicurazione**

La Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per la durata del presente contratto, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, si obbliga a indennizzare l'Assicurato:

#### ***SEZIONE 1^ - All Risks Danni Diretti***

I danni materiali diretti e consequenziali causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualsiasi ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso, anche se conseguenti a

- colpa grave dell'Assicurato/Contraente ;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

#### ***SEZIONE 2^ - Furto***

I danni materiali diretti causati alle cose assicurate da furto, rapina, estorsione.

#### ***SEZIONE 3^ - Elettronica***

I danni materiali diretti ed indiretti causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualsiasi ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso, anche se conseguenti a:

- colpa grave dell'Assicurato/Contraente;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

## DEFINIZIONI GENERALI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Assicurato</b>	Il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Broker incaricato</b>	Assiteca S.p.A. Via Volturmo 10/12 C – 50019 Sesto Fiorentino (FI), mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.
<b>Contraente della Convenzione</b>	Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali che stipula in nome proprio e per conto di Co.Se.A. Tariffa & Servizi
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che, in caso di danno, l'Assicurato tiene a suo carico e che viene detratto dal risarcimento.
<b>Limite di indennizzo</b>	l'importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare.
<b>Indennizzo/risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'Assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto</b>	La quota in percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
<b>Società o Compagnia</b>	La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.

## ALTRE DEFINIZIONI

<b>Fabbricati</b>	<p>A titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ le intere costruzioni edili - o porzioni di esse – complete o in corso di costruzione, manutenzione o ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi - idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria - impianti di allarme antifurto e antincendio, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; impianti e pannelli fotovoltaici-solari, impianti di allarme antifurto e antincendio, cabine elettriche, centrali termiche, box, strutture/coperture pressostatiche e tensostatiche, recinzioni, cancellate e mura, cortili e pavimentazioni, tettoie e altre pertinenze; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate; di proprietà del Contraente o in locazione e/o detenute a qualunque titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e ovunque ubicati, adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente e non</li> </ul>
-------------------	---

**CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali - CO.SE.A. Tariffa & Servizi**  
**Capitolato tecnico dell'assicurazione "Convenzione" All Risks beni aziendali**

	<p>l'attività del Contraente, compresi i fabbricati di proprietà, in locazione e/o comodato, che questi abbia concesso in uso a terzi, indipendentemente dall'utilizzo cui vengono destinati.</p>
<b>Beni mobili - contenuto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Macchine, attrezzi, disegni, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, impianti ed attrezzature che riguardano le attività principali, complementari ed accessorie dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature oltre ai pezzi di ricambio.</li> </ul> <p>Con la medesima definizione si intendono inoltre mobili, arredi (compresi arazzi, tappeti, quadri, sculture e simili oggetti d'arte di valore inferiore a € 15.000 per singolo pezzo), cancelleria, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici e amministrativi, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quanto altro relativo e non alla gestione dell'azienda, il tutto ovunque nell'ambito dell'azienda, all'aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant'altro non rientri nelle definizioni di fabbricati.</p> <p>Sono inoltre comprese merci in genere, incluse derrate alimentari, e materiali in genere e quant'altro anche se non espressamente menzionato necessari all'Assicurato per l'espletamento della propria attività; sono comprese le merci speciali e gli infiammabili.</p> <p>Sono pure compresi: contenitori dei rifiuti, esclusi quelli posti in opera sul territorio; mezzi di locomozione interna non iscritti al PRA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Beni dell'area destinata a discarica, ubicata nel Comune di Gaggio Montano (BO): attrezzature, macchinari, impianti, vasche, opere edili, sbancamenti, teli di impermeabilizzazione, impianti di raccolta percolato.</li> <li>➤ Quant'altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l'esercizio dell'attività del Contraente / Assicurato, nonché quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa.</li> <li>➤ Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo.</li> </ul>
<b>Valori</b>	<p>Denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi (oro, argento e platino), oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso, buoni pasto, tickets restaurant, buoni benzina, il tutto del Contraente/Assicurato o di terzi, ove il Contraente/Assicurato stesso ne sia in possesso, ne sia o non responsabile.</p>
<b>Decentramento ed impiego mobile del patrimonio mobiliare (comprese Attrezzature elettroniche, Programmi e Dati)</b>	<p>Prendendosi atto che parte del patrimonio mobiliare in uso all'assicurato viene trasportato utilizzato affidato a domicilio dallo stesso a suoi dipendenti e/o volontari e/o utenti e/o Terzi estranei nel territorio dello Stato italiano, lo stesso si intende garantito contro i rischi coperti dalle varie Sezioni.</p> <p>La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti di risarcimento esposti in polizza.</p> <p>L'Assicurato in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità dei beni assicurati.</p>
<b>Valore a nuovo</b>	<p>Per i fabbricati (compresi quelli in locazione): la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; per i macchinari: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.</p>
<b>Valore intero</b>	<p>Forma assicurativa che copre la totalità del valore delle cose assicurate. Qualora al momento del sinistro venga accertato un valore superiore rispetto a quello dichiarato, l'Assicurato sarà risarcito in proporzione (art. 1907 C.C.).</p>
<b>Primo rischio assoluto</b>	<p>Forma assicurativa in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione del disposto art. 1907 del Codice Civile.</p>

**CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali - CO.SE.A. Tariffa & Servizi**  
**Capitolato tecnico dell'assicurazione "Convenzione" All Risks beni aziendali**

**Dipendenti e assimilati**

Tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento delle attività della Contraente, Amministratori, Revisori dei Conti, Consulenti di cui la Contraente si avvale per prestazioni professionali tutti coloro che, per qualsiasi motivazione, siano chiamati a svolgere i loro compiti ed attività nell'ambito e per conto della Contraente; singoli volontari anche occasionali o propostisi spontaneamente come tali in situazioni di emergenza, durante lo svolgimento di mansioni esplicitate per conto o a favore dell'Ente Contraente.

## **NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 60 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.

### **Art. 3 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e

alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

#### **Art. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

#### **Art. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 6 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di esaminare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 7 - ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 9 - FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

#### **Art. 10- FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o PEC o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

#### **Art. 11 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 del Codice Civile;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

#### **Art. 12 - CLAUSOLA BROKER**

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto -

con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio del telefax.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.

#### **ART. 13 - PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI**

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
  - a) sinistri denunciati;
  - b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
  - c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
  - d) sinistri senza seguito;
  - e) sinistri respinti;
  - f) sinistri relativamente ai quali la società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

#### **Art. 14- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.



#### **Art. 16 – TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 17 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

#### **Art. 18 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, la Società ha prestato il suo consenso e determinato il premio.

#### **Art. 19 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

#### **Art. 20 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art. 21 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla

nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

## **Art. 22 - MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, anche di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- 3) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto alle disposizioni di cui agli Artt. Obblighi in caso di sinistro;
- 4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro;
- 5) determinare l'ammontare del danno secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. Determinazione del danno;
- 6) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4), 5) e 6) sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono liberatamene impugnabili dinanzi alla Magistratura ordinaria.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## **Art.23 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE**

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:

I – Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;

II – Beni mobili - contenuto -

A) Macchinario, attrezzatura, arredamento, ecc. – si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

B) Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite, che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentate delle spese di lavorazione, corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno.

L'ammontare del danno si determina:

- per i Fabbricati – applicando il deprezzamento di cui al punto I, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per i Beni mobili - contenuto (punto II) – deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

#### **Art. 24- ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 25 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 26 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 27 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

## SEZIONE 1^ – ALL RISKS DANNI DIRETTI

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

I danni materiali diretti e consequenziali causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualsiasi ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso, anche se conseguenti a

- colpa grave dell'Assicurato/Contraente ;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### **ESCLUSIONI**

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) a risarcire danni causati da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.  
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) dolo del Contraente e dell'Assicurato; la colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- d) guasti meccanici ed elettrici propri del macchinario e delle attrezzature;
- e) graduale deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, alterazione di colore, sapore, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso dalle condizioni contrattuali. Si precisa che in caso di scoppio delle macchine o degli impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale, dalla presente garanzia sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina, o dell'impianto stesso che hanno provocato il danno.  
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o la fermentazione;
- f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- j) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- k) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, impianti e tubazioni nonché crollo e collasso strutturale, tranne quanto espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- l) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione".

Tutto quanto sopra - punti da a) ad l) -, salvo che i danni siano provocati da un altro evento non altrimenti, e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Per i danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il Fornitore, la Società potrà, a proprio giudizio, esercitare il diritto di rivalsa.

## **BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

- Il valore del terreno;
- beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da Terzi a seguito di obblighi derivanti da legge o da contratto/concessione con l'Assicurato. La presente esclusione non è operante nell'eventualità in cui:
  - l'assicurazione del bene stipulata dal terzo sia insufficiente nelle garanzie e/o nella somma assicurata;
  - l'Assicuratore del bene operi in rivalsa verso l'Assicurato;
- boschi, coltivazioni;
- aeromobili e natanti;
- automezzi iscritti al PRA;
- gioielli, pietre e metalli preziosi;
- quadri, dipinti, affreschi, collezioni in genere, mosaici, arazzi e statue di valore singolo superiore a € 15.000,00;
- contenitori dei rifiuti posti in opera sul territorio.

## **DELIMITAZIONI DI GARANZIA**

- 1) Relativamente a disegni, modelli, stampi e simili, nonché a registri stampati, archivi, documenti, microfilms, fotocolor e simili, schede, dischi, nastri o fili per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento di € 60.000. La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto", senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 24 delle C.G.A..
- 2) Relativamente a dispense, raccolte scientifiche ed ogni altro scritto riconducibile all'attività esercitata dall'assicurato anche in forma di sperimentale per ogni singolo oggetto non verrà risarcita somma superiore a € 50.000,00 per sinistro e con il massimo per anno assicurativo di € 150.000,00. La garanzia è prestata a "Primo rischio assoluto", senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 24 delle C.G.A..
- 3) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a fabbricati o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento dell'edificazione dei fabbricati stessi.
- 4) Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto del fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
- 5) Relativamente ai danni causati: da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere sono compresi i danni provocati dal fango e/o corpi trasportati, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.
- 6) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da uragani, tempeste, bufere, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria e grandine, devono intendersi esclusi i danni ai beni posti all'aperto a meno che non previsto per la loro naturale destinazione.  
I danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine e neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia, solo se pioggia, grandine o neve sono penetrati in detti fabbricati, attraverso rotture, brecce, o lesioni provocate al tetto,

alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra, tale da essere riscontrati su una pluralità di beni assicurati o non.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti in materia plastica, lastre di fibrocemento (compreso eternit), convenzionalmente denominati "fragili", la Società indennizza fino alla concorrenza del limite convenuto in polizza.

- 7) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 gg. consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
- 8) Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, atti vandalici o dolosi, la Società non indennizza i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, alterazione di prodotti, errore od omissione di controlli o manovre;  
specificamente per gli atti di terrorismo si intendono escluse:
- le perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da un'interruzione di servizio quali, a titolo esemplificativo: elettricità, gas, acqua, comunicazioni;
  - le perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da contaminazioni chimiche o biologiche.
- 9) Relativamente ai valori, la garanzia assicurativa è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., fino alla concorrenza, per sinistro e anno, del limite convenuto in polizza.

## **ESTENSIONI DI GARANZIA**

### **1) Ricorso dei terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportati;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del C.C.

### **2) Parificazione a danni materiali diretti**

Sono parificati ai danni materiali diretti, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli non inconsideratamente prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire od arrestare l'incendio o altro danno.

### **3)Acqua Condotta**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura o guasto accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e automatici di estinzione esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde dei danni causati da umidità, stillicidio.

### **4) Ricerca e riparazione guasti**

La Società, in caso di danno arrecato da fuoriuscita di fluidi a seguito di rottura accidentale degli impianti posti a servizio dei fabbricati e/o attrezzature e indennizzabile in base alla presente polizza, si obbliga all'indennizzo delle spese necessarie per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali si è verificata la rottura accidentale, comprese le spese necessariamente sostenute per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati, anche laddove effettuate per la ricerca del guasto interessato.

### **5) Spese di demolizione e sgombero**

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo stabilito in polizza, indennizza:

- a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.
- b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
- d) Le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, nonché le spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette.  
Sono altresì comprese le spese di bonifica e decontaminazione dei beni assicurati anche se parzialmente o moderatamente interessati dal sinistro.

E' fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 c.c. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.

### **6) Danni Indiretti – Indennità Aggiuntiva**

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro, l'indennizzo, calcolato per ciascuna partita 1 e 2 separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell'attività, della seguente percentuale: il 20 % del danno risarcibile a termini di polizza.

### **7) Onorari dei Periti (valida anche per sezioni 2^ e 3^)**

La Società si impegna a risarcire all'Assicurato l'importo da lui versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari del Perito di parte, e per la quota parte relativa al terzo Perito in caso di perizia collegiale. Sono compresi inoltre gli onorari di Architetti, Ingegneri, Consulenti necessari per le riparazioni e/o ricostruzioni conseguenti a sinistro, nonché gli oneri supportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre.

### **8) Deroga alla regola proporzionale (valida anche per la sezione 3)**

Si conviene fra le parti, che, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

### **9) Compensazione tra partite**

Si conviene quanto segue:

- 1) Se al momento del sinistro, liquidato a termine di polizza, dalle stime effettuate risultassero delle eccedenze di somma assicurata, rispetto al valore delle rispettive partite, tali eccedenze saranno riportate a beneficio dell'insieme delle altre partite, quando queste risultassero insufficientemente assicurate, ed in proporzione delle insufficienze rilevate.
- 2) Il rapporto d'eccedenza di somme assicurate, di cui al punto 1) porta ad aver luogo solo a favore di quelle partite di polizza che abbiano tassazione uguale od inferiore e non viceversa.
- 3) La validità della presente clausola si applica solo alle partite di polizza che assicurano "patrimonio immobiliare" e "patrimonio mobiliare" (partite 1 e 2).

### **10) Fenomeno elettrico**

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La garanzia assicurativa è prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

### **11) Caduta ascensori e montacarichi**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli stessi.

### **12) Acqua piovana**

La Società si obbliga a risarcire i danni subiti dalle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti, pavimenti e serramenti; sono tuttavia esclusi i danni:

- a seguito di acqua penetrata attraverso finestre, lucernari lasciati aperti;
- causati da fuoriuscita di acqua da argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana.

### **13) Intasamento gronde e pluviali**

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

### **14) Rigurgito fognature**

La Società risponde dei danni subiti dai terzi avvenuti da spargimenti di acqua ed altri liquidi derivanti da rigurgito di fognature purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato.

### **15) Cristalli**

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all'interno che all'esterno degli stessi.

La Società indennizza altresì le rotture:

- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Legge e da colpa grave dell'Assicurato;
- verificatisi in occasioni di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi;
- causate da cicloni, uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, grandine, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami;
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.

Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili.



## **16) Gelo**

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

## **17) Danni da smottamento, cedimento e franamento del terreno**

Relativamente ai danni subiti dai beni assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno, la Società si obbliga ad indennizzare anche le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.

Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre il danno ai beni assicurati. In questo ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

## **18) Crollo e collasso strutturale**

A parziale deroga delle esclusioni, la garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dai beni assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

## **19) Guasti alle macchine**

La Società si obbliga ad indennizzare i danni causati da guasti meccanici, mancato od anormale funzionamento di macchinari o impianti, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati.

Sono esclusi i danni:

causati da difetti di cui il Contraente e l'Assicurato siano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza di assicurazione;

per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore della cose assicurate;

dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario ed attrezzature e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;

di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate e che non siano connessi con danni indennizzabili.

## **20) Maggiori costi**

In caso di danno ai "beni immobili" e/o ai "beni mobili / contenuto" per eventi coperti dalla polizza, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- affitto di locali;
- installazione temporanea di telefono, telex, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti;
- trasporto e conferimento di rifiuti in altri impianti/ubicazioni.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE 1^**

### **1) Determinazione delle somme assicurate - Valore a nuovo**

Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:

1. In caso di distruzione:

- a) Per i "fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene, escludendo soltanto il valore dell'area.
- b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili (esclusi valori, oggetti d'arte, scorte e merci)" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

2. In caso di danno parziale:

- il costo integrale di riparazione e ripristino dei beni danneggiati,

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
- 2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
  - a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- 3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.  
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione;
- 5) se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati deve rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, nei limiti della somma assicurata;
- 6) è facoltà dell'Assicurato di ricostruire i beni immobili anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

**2) Rinuncia al diritto di surroga (valida anche per sezione 3)**

La Società rinuncia al diritto di surroga, salvo il caso di dolo, derivante dall'Art.1916 del Codice Civile verso i dipendenti e persone a questi assimilati dei quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, nonché verso le Società e/o Enti controllati, consociati e collegati, purché tale diritto non venga esercitato dall'Assicurato.

**3) Anticipo degli indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a

condizioni che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000 (centomila).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

#### **4) Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione - Pagamento dell'indennizzo - a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 27, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **5) Macchinario in Leasing (d.i.c. / d.i.l.)**

Qualora i macchinari in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce i beni medesimi:

- per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

#### **6) Decentramento ed impiego mobile del patrimonio mobiliare**

Prendendosi atto che parte del patrimonio mobiliare in uso all'assicurato viene trasportato, utilizzato, affidato a domicilio, dallo stesso a suoi dipendenti e/o Terzi estranei nel territorio dello Stato italiano, lo stesso si intende garantito contro i rischi coperti dalla presente Sezione.

La presente estensione di garanzia è prestata nei limiti di risarcimento esposti in polizza.

L'Assicurato in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati.

#### **7) Innovazioni nel rischio**

Nell'ambito delle strutture in uso all'assicurato possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature ed all'arredamento per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività.

L'Assicurato è esonerato da darne avviso alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile.

#### **8) Dispersione sostanze**

La Società risponde dei danni di dispersione di fluidi contenuti in attrezzature inerenti l'attività, causate da rottura accidentale dei predetti contenitori.

La Società non risponde:

- a) dei danni da stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e la sua riparazione.

### **9) Oneri di ricostruzione**

Le parti si danno atto che nella somma assicurata alla partita "Fabbricati", sono compresi i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

### **10) Determinazione dei danni a: Valori – Oggetti d'Arte (condizione valida anche per la sezione 2^)**

#### **A) Valori**

L'indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:

1. Per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.
2. Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Sindacato di Borsa di Milano.
3. Per i titoli per i quali è ammesso l'ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata.
4. Per i valori non specificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale.

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

1. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
2. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **B) Oggetti d'arte**

Il risarcimento verrà effettuato in base all'equo valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di danno parziale verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati, comprensivo dell'eventuale deprezzamento a seguito del danno.

## SEZIONE 2^ - FURTO

### ULTERIORI DEFINIZIONI SPECIFICHE SEZIONE FURTO

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Cose e beni assicurati</b>	Macchinari, impianti, attrezzature, scaffalature, banchi, mobili e arredamento in genere (compresi arazzi, tappeti, quadri, sculture e simili oggetti d'arte di valore inferiore a € 15.000 per singolo pezzo), casseforti e armadi forti (esclusi i relativi contenuti), archivi, cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, elettrodomestici; oggetti di vestiario ed indumenti in genere, scorte e merci, contenitori per la raccolta dei rifiuti (con esclusione di quelli posti in opera sul territorio), impianti fissi generici e specifici, impianti fotovoltaici, fissi ed infissi, opere di lattoneria, e quant'altro normalmente pertinente all'attività esercitata.
<b>Furto</b>	L'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un profitto per sé o per gli altri.
<b>Rapina</b>	Sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

### NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione:

#### 1 – Garanzie: Furto – Rapina - Estorsione

La società risponde a parziale deroga delle Esclusioni previste nella SEZIONE I, della presente polizza, dei danni materiali e diretti derivanti dal furto e/o dalla rapina e/o dalla estorsione delle cose assicurate nella forma a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 24 delle Condizioni Generali di Assicurazione sino a concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Relativamente alla garanzia Furto condizione essenziale è che l'autore del furto si sia introdotto nei Fabbricati e/o nei locali contenenti i beni assicurati:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari, mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

#### 2 - Garanzia accessoria "Portavalori"

Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui

dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.

In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
- a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste. Ai soli effetti della presente garanzia sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza e i collaboratori in genere.

### **3 - Rapina iniziata dall'esterno**

Ad integrazione da quanto previsto dall'art. 1, si conviene di estendere l'assicurazione alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

### **4 - Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti dal contraente o dall'assicurato**

La Società copre altresì i furti avvenuti nei modi previsti dall'art.1, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi

Sono esclusi dalla garanzia i danni commessi od agevolati con dolo degli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

### **5 - Guasti cagionati dai ladri**

La Società copre anche i guasti cagionati dai ladri alle parti del Fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 26 delle C.G.A. e gli eventuali scoperti e franchigie previsti in polizza.

### **6 – Furto fissi/infissi e parti dei fabbricati**

In deroga a quanto previsto dall'art. 1 l'assicurazione comprende i danni da furto di beni costituenti parti dei fabbricati (compresi fissi/ infissi e opere di lattoneria) e dei relativi impianti, di proprietà o in locazione, comodato e/o detenuti a qualunque altro titolo dall'Assicurato Contraente, anche se posti all'esterno degli stessi.

### **7 - Estensione a cose ad impiego mobile**

La Società, a parziale deroga dell'art. 1 della presente Sezione copre i danni da furto e/o rapina e/o estorsione per i beni ad impiego mobile che devono intendersi assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per i danni da furto, la garanzia è prestata a condizione che qualora dette apparecchiature vengano lasciate a bordo di autoveicoli incustoditi le stesse siano riposte all'interno del bagagliaio regolarmente chiuso a chiave.

Relativamente a detta estensione l'indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia esposta.

## **8 - Estensione della garanzia presso terzi**

Sono compresi in garanzia i danni di furto e rapina dei beni dell'Assicurato avvenuti in ubicazioni di terzi.

## **9 - Recupero delle cose colpite da sinistro**

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare le proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

## **10 - Reintegro automatico**

Di comune accordo tra le Parti si conviene che in caso di sinistro, fermo quanto indicato alle Condizioni Generali di Assicurazione, il capitale assicurato alle partite tutte si intende, con effetto dal momento del sinistro stesso, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termine di polizza, impegnandosi l'Assicurato a versare il corrispondente rateo di premio entro 60 giorni dalla data della relativa appendice.

## **11 - Assicurazione uffici**

Limitatamente agli uffici, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia la costante presenza di persone.

## **12 - Furto con destrezza**

L'assicurazione comprende il furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nel quale è avvenuto e denunciato entro le 24 ore .

## **13 - Danni in occasione di eventi sociopolitici**

Si dà atto che l'assicurazione comprende i danni di furto, rapina verificatisi in occasione di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, tumulti popolari, scioperi, sommosse.

## **14 - Costo di rimpiazzo per "beni mobili"**

Relativamente alle cose costituenti "Cose e beni assicurati" (esclusi "oggetti d'arte" e "merci"), si farà riferimento al "Valore a nuovo", intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità, anche estetica. Pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza tener conto del deprezzamento ivi previsto. Sono escluse dall'assicurazione "valore a nuovo" le cose fuori uso o non più utilizzate per l'uso corrente al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà invece determinato dal costo di riparazione della cosa danneggiata qualora tale costo sia inferiore al "valore a nuovo".

## **15 - Beni all'aperto**

Relativamente ai beni mobili (esclusi valori e oggetti d'arte) la garanzia assicurativa è prestata quand'anche i beni siano posti all'esterno purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

## SEZIONE 3<sup>^</sup> - ELETTRONICA

### ULTERIORI DEFINIZIONI SPECIFICHE SEZIONE ELETTRONICA

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

<b>Apparecchiature elettroniche</b>	Apparecchiature elettrico - elettroniche di varie marche e modelli, compresi relativi accessori e pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: centro elaborazione dati, computers, stampanti, videotermini, modem, centralini telefonici, impianti telefonici, segreterie telefoniche, risponditori, apparati interfonici, rilevatori di presenze, impianti di condizionamento, antifurto, antincendio, di posta elettronica, di filodiffusione, di traduzione simultanea, di amplificazione, di emissione e regia, apparecchiature radio, ricetrasmittenti, macchine per scrivere, macchine da calcolo, fotocopiatrici, telex, telefax, attrezzature da ufficio in genere, attrezzature tipografiche, televisori, videoregistratori, proiettori, videoproiettori, telecamere, sistemi audiovisivi in genere, adattatori di rete, gruppi di continuità, sismografi, vibrometri, teodoliti informatici, ponti radio, tralicci, antenne, ricetrasmittenti, stazioni automatiche di rilevamento, videosorveglianza, centrali di raccolta dati, e qualsiasi altra macchina, apparecchio ed impianto elettronico e relativi accessori, utilizzati dal Contraente, al coperto e/o all'aperto e/o in zona isolata.
<b>Supporti di dati</b>	Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato per la memorizzazione di informazioni leggibili dalla macchina.
<b>Dati</b>	Le informazioni su supporti intercambiabili leggibili dalla macchina e memorizzati dall'Assicurato, esclusi i dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
<b>Programmi in licenza d'uso</b>	La sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti.

### NORME SPECIFICHE CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Norme specifiche di Sezione che integrano le Norme generali che regolano l'assicurazione:

#### **Art. 1) Oggetto dell'assicurazione**

I danni materiali diretti ed indiretti causati alle cose assicurate da qualsiasi evento, qualsiasi ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso, anche se conseguenti a:

- colpa grave dell'Assicurato/Contraente ;
- colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

#### **Art. 2) Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;



- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- e) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- f) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- g) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose Assicurate;
- h) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- i) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- j) causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- k) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- l) a terzi ed ai beni assicurati dovuto ad errore di lettura della data e/o del tempo;
- m) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- n) i qualsiasi natura, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura componente elettronico, software e hardware in seguito ad attacco o infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;
- o) i muffe, funghi o spore, salvo quanto previsto dalla condizione particolare B).

### **Art. 3) Conservazione delle cose assicurate**

Le cose devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del Costruttore.

### **Art. 4) Valore assicurabile**

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato. (Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

### **Art. 5) Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di Polizza secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1) defalcato dell'importo come ad A) 2) a meno che la Società non si avvalga delle facoltà di cui all'art. "Obblighi in caso di sinistro" comma d), nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come ad A) 1).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto od apparecchio colpito dal sinistro stesso;

2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), defalcato dell'importo stimato come a B) 2). Questa stima riguarda solo impianti ed apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) e b) ed almeno una delle condizioni del punto c) si applicano le norme che seguono:

3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), defalcato dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superano il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come a B) (stima B 1 - B 2 oppure B 3 - B 4 a seconda del caso).

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'impianto o dell'apparecchio od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite.

#### **Art. 6) Maggiori spese per mancato funzionamento**

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Società indennizza le maggiori spese necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituite da:

- l'uso di un apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizi da terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Società non risponde delle maggiori spese dovute a:

- limitazioni dell'attività e difficoltà nelle rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;

La presente estensione è prestata a primo rischio assoluto e la somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento.

La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il solo periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre il limite temporale convenuto in polizza.

Nel determinare l'importo d'indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (ferie aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

#### **Art. 7) Supporti dati e spese di ricostituzione dei dati memorizzati**

Se i supporti di dati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Società indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto dei supporti e per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi.

Ogni risarcimento è corrisposto all'Assicurato solo se la ricostituzione dei dati si rende necessaria o se comunque avviene entro un anno dalla data del sinistro.

La presente estensione è prestata a primo rischio assoluto e la somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento.

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito ad errata registrazione di dati non dovuti ad errori di dispositivo automatico, a cancellazione per errore, a cestinatura per svista.

#### **Art. 8) Programmi in licenza d'uso**

In caso di danno materiale e diretto ai programmi in licenza d'uso causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. "Esclusioni", la Società indennizza, ad integrazione di quanto previsto all'art. "Determinazione del danno", i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi di licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

La presente estensione è prestata a primo rischio assoluto e la somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento.

#### **Art. 9) Impiego mobile**

Le apparecchiature elettroniche assicurate possono essere utilizzate anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per la presente estensione di garanzia si conviene che non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi.

Si precisa che la garanzia prestata dalla presente condizione è pienamente valida durante l'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale autorizzato anche nella fascia oraria dalle ore 22,00 alle ore 6,00.

Limitatamente ai danni da furto di beni posti nei veicoli durante le ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

### **CONDIZIONI PARTICOLARI SEZIONE 3^**

Si intendono valide ed operanti le seguenti condizioni particolari:

#### **CP A) Virus Informatici**

Le parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "Virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale.

#### **CP B) Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantaprocento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di Euro 20.000,00.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

**SCHEDA RIEPILOGATIVA – FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO**

**SEZIONE 1^ - ALL RISKS DANNI DIRETTI**

<b>Garanzie</b>	<b>Franchigia e/o Scoperto per sinistro</b>	<b>Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo €</b>
<b>Per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente indicato</b>	1.000,00 <b>N.B.: € 500,00 per CO.SE.A. Tariffa &amp; Servizi</b>	==
Danni da acqua	€ 150,00	€ 100.000,00
Spese per la ricerca e riparazione del guasto	€ 150,00	€ 20.000,00
Dispersione fluidi	€ 500,00	€ 50.000,00
Decentramento patr.Mobiliare	€ 500,00	€ 150.000,00
Impiego mobile patr.Mobiliare	€ 250,00	€ 150.000,00
Spese Demolizione e Sgombero	Nessuna	€ 500.000,00, in eccesso a quanto previsto dall'Estensione di garanzia 5) della Sezione 1 All Risks Danni Diretti -
Eventi Sociopolitici	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 50.000,00	70 % del valore della singola unità immobiliare
Terrorismo e Sabotaggio	Scoperto 10 % con il minimo di € 25.000,00 e con il massimo di € 100.000,00	50 % del valore della singola unità immobiliare
Eventi Atmosferici	€ 1.500,00	70 % del valore della singola unità immobiliare
Grandine su fragili	€ 500,00	€ 100.000,00
Inondazioni Alluvioni Allagamenti	Scoperto 10 % con il minimo di € 10.000,00 e con il massimo di € 50.000,00	50 % del valore della singola unità immobiliare con il massimo di € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati
Terremoto	Scoperto 10 % con il minimo di € 10.000,00 e con il massimo di € 50.000,00	50 % del valore della singola unità immobiliare con il massimo di € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati

**CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali - CO.SE.A. Tariffa & Servizi**  
**Capitolato tecnico dell'assicurazione "Convenzione" All Risks beni aziendali**

Sovraccarico da Neve	€ 2.500,00	50 % del valore della singola unità immobiliare con il massimo di € 5.000.000,00 per tutti i beni assicurati
Fenomeno Elettrico	€ 150,00	€ 100.000,00
Acqua piovana	€ 500,00	€ 100.000,00
Intasamento gronde e pluviali	€ 500,00	€ 100.000,00
Rigurgito di fognature	€ 500,00	€ 100.000,00
Cristalli	€ 150,00	€ 1.500,00 lastra, € 15.000,00 sinistro € 30.000,00 anno
Guasti macchine	Scoperto 10 % con il minimo di € 10.000,00	€ 150.000,0
Maggiori costi	Nessuna	€ 300.000,00
Gelo	€ 500,00	€ 50.000,00
Cedimento, smottamento e franamento del terreno etc.	€ 5.000,00	€ 1.000.000,00
Crollo e collasso strutturale	€ 5.000,00	€ 1.000.000,00
Onorari periti	Nessuna	€ 100.000,00
Ricorso Terzi	Nessuna	Capitale in partita

**Nota = Unità immobiliare: complesso di beni immobili e relativi beni mobili / contenuto.**

**SEZIONE 2<sup>A</sup> - FURTO**

<b>Garanzie</b>	<b>Franchigia e/o Scoperto per sinistro</b>	<b>Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo</b>
Cose e beni assicurati	€ 250,00	La somma assicurata, con il limite di
- Furto fissi/infissi e parti dei fabbricati	€ 1.000,00	€ 20.000,00
- Beni presso Terzi	€ 250,00	€ 10.000,00
- Guasti Cagionati dai Ladri	€ 250,00	€ 10.000,00
- Valori ovunque posti	€ 250,00	€ 2.500,00
- Valori in mezzi di custodia	Nessuna	€ 2.000,00
- Impiego mobile	€ 250,00	€ 5.000,00
- Portavalori	€ 250,00	€ 2.500,00
- Assicurazione uffici	€ 500,00	€ 5.000,00
- Furto con destrezza	€ 500,00	€ 5.000,00
- Onorari periti	Nessuna	€ 5.000,00
- Beni all'aperto	€ 1.000,00	€ 10.000,00

**SEZIONE 3<sup>^</sup> - ELETTRONICA**

Garanzie	Franchigia e/o Scoperto per sinistro	Limite di indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo annuo €
Danni alle cose	€ 250,00	Somma assicurata
Danni alle cose all'aperto o in zona isolata, limitatamente ai danni derivanti da fulmine, eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi, furto	Scop 10 % con il minimo di € 250,00	Somma assicurata
Eventi Socio Politici	€ 500,00	50 % delle somma assicurata
Furto	€ 250,00	Somma assicurata
Maggiori spese	2 giorni	€ 2.000/giorno per max 20 giorni
Supporti di dati e dati	€ 500,00	Somma assicurata
Programmi	€ 500,00	Somma assicurata
Apparecchiature ad impiego mobile	Scoperto 10 % con il minimo di € 150,00	Somma assicurata
Virus informatici	€ 1.000,00	€ 100.000,00

## SCHEMA DI POLIZZA - 1

Costituente parte integrante della polizza All Risks beni aziendali n° .....

**Contraente/Assicurato**                      **CO.SE.A. Consorzio servizi Ambientali**  
**Via Berzantina, 30/10**  
**40030 Castel di Casio (BO)**  
**P.IVA/C.F. 00579851205**

**durata del contratto:**                      **2 anni e 12 giorni, con**  
**effetto dal:**                                      **18/06/2017**  
**scadenza il:**                                      **30/06/2019**  
**I Rata**    **18/06/2017 - 30/06/2018**  
**II Rata**     **30/06/2018 - 30/06/2019**  
**Frazionamento**                                **Annuale**

### Descrizione del rischio / attività

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali l'Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili - contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti dell'Assicurato.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Con la presente polizza viene pertanto assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Assicurato o di terzi, con cui od in cui l'Assicurato svolge la Sua attività od ha un interesse assicurabile, salvo quanto espressamente escluso.

Il Contraente/Assicurato svolge (anche mediante sub affido ad altre aziende), a puro titolo esemplificativo e non limitativo, i seguenti servizi:

- Esercente Consorzio costituito ai sensi dell'art. 25 della legge 142/90 e successive modificazioni, fra alcuni Comuni delle Province di Bologna e di Pistoia.
- Scopo del Consorzio è la gestione associata dei servizi precisati nello Statuto e brevemente riassunti nei seguenti punti:
  - a. gestione dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi;
  - b. produzione di energia elettrica da biomasse nella discarica;
  - c. progettazione e gestione di impianti fotovoltaici e centrali termiche a risparmio energetico;
  - d. studi di fattibilità e direzione lavori che siano attinenti alle competenze del Consorzio;
  - e. anagrafe canina, gestione di canili con estensione alle persone che prestano servizio volontario presso gli stessi;
  - f. manutenzione e pulizia di parchi giardini e strade comunali compresa la potatura di alberi ad alto fusto;

- g. realizzazione e gestione dei servizi cimiteriali;
- h. gestione servizi di informazione, valorizzazione e promozione servizi turistici ambientali;
- i. realizzazione e gestione di servizi informativi e ambientali,
- j. servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale;
- k. realizzazione e gestione di qualsiasi altro servizio o funzione attinente in modo diretto o indiretto con quelli sopracitati con particolare riferimento ai campi ambientali e/o altri servizi pubblici che le Amministrazioni Comunali ritenessero opportuno affidare al Consorzio.

Per il conseguimento degli scopi indicati e ai sensi dell'art.23 delle legge 142/90, riceve in conto capitale dai singoli Enti partecipanti, beni impianti e quant'altro di utile all'esercizio dei servizi conferiti. Inoltre può svolgere attività di consulenza e/o collaborazione con Enti pubblici o privati, che siano inerenti al profilo delle competenze proprie

L'azienda può anche svolgere ogni altra attività e/o servizi preliminari, complementari, collaterali, connessi ed accessori e/o altre (purché similari) previste da certificati camerali e/o statuti e/o regolamenti, nulla escluso né eccettuato, incluse attività ricreative e/o a carattere "sociale" e/o umanitario, ovunque svolte nei limiti territoriali previsti, sia presso ubicazioni proprie che altrove, con uso di materie, servizi e impianti che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e/o consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, nulla escluso né eccettuato, escluso solo l'impiego di energia nucleare.

**RIEPILOGO PARTITE-SOMME ASSICURATE E PREMIO**

**SEZIONE 1^ - ALL RISKS DANNI DIRETTI**

<b>Partite assicurate</b>	<b>Somme assicurate</b>	<b>Tasso lordo</b>	<b>Premio lordo</b>
1. Fabbricati	3.500.000,00		
2. Beni mobili - contenuto	5.000.000,00		
3. Beni area Discarica Gaggio Montano (BO)	25.000.000,00		
4. Danni indiretti - 20% partite 1 - 2 - 3	6.700.000,00		
5. Ricorso Terzi	1.000.000,00		
<b>Totale somme assicurate</b>	<b>41.200.000,00</b>		
<b>Totale premio lordo relativo alla sezione 1^ Danni Diretti</b>			.....

**SEZIONE 2^ - FURTO**

<b>Partite assicurate</b>	<b>Somme assicurate (Primo Rischio Assoluto)</b>	<b>Tasso lordo</b>	<b>Premio lordo</b>
1. Beni assicurati Per anno (Primo Rischio Assoluto), con i sottolimiti indicati nel capitolo franchigie, scoperti e limiti di indennizzo	30.000,00		
<b>Totale premio lordo relativo alla sezione 2^ Furto</b>			.....

**SEZIONE 3^ - ELETTRONICA**

<b>Partite assicurate</b>	<b>Somme assicurate</b>	<b>Tasso lordo</b>	<b>Premio lordo</b>
1. Apparecchiature Elettroniche. Programmi	40.000,00		
2. Apparecchiature impiego mobile	10.000,00		



**CO.SE.A. Consorzio Servizi Ambientali - CO.SE.A. Tariffa & Servizi**  
**Capitolato tecnico dell'assicurazione "Convenzione" All Risks beni aziendali**

3. Supporti Dati e Ricostruzione Dati (Primo Rischio Assoluto)	10.000,00		
4. Maggiori Spese (Primo Rischio Assoluto)	20.000,00		
<b>Totale somme assicurate</b>	<b>80.000,00</b>		
<b>Totale premio lordo relativo alla sezione 3^ Elettronica .....</b>			

**RIEPILOGO PREMI DI POLIZZA**

	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
<b>Sezione 1^ - Danni Diretti</b>		..... (22,25%)	
<b>Sezione 2^ - Furto</b>		..... (22,25%)	
<b>Sezione 3^ - Elettronica</b>		..... (21,25%)	
<b>TOTALE</b>			

La Società

Il Contraente

-----

-----

## SCHEMA DI POLIZZA - 2

Costituente parte integrante della polizza All Risks beni aziendali n° .....

**Contraente/Assicurato**      **COSEA TARIFFA & SERVIZI SRL**  
**VIA BERZANTINA 30/10**  
**40030 CASTEL DI CASIO BO**  
**P.IVA/C.F. 02510481209**

**durata del contratto:**            **2 anni e 12 giorni, con**  
**effetto dal:**                        **18/06/2017**  
**scadenza il:**                        **30/06/2019**  
**I Rata**                                 **18/06/2017 - 30/06/2018**  
**II Rata**                                **30/06/2018 - 30/06/2019**  
**Frazionamento**                    **Annuale**

### Descrizione del rischio / attività

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali l'Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali l'Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni mobili - contenuto".

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti dell'Assicurato.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

I beni e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Con la presente polizza viene pertanto assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Assicurato o di terzi, con cui od in cui l'Assicurato svolge la Sua attività od ha un interesse assicurabile, salvo quanto espressamente escluso.

La società assicurata svolge (anche mediante sub affido ad altre aziende), a puro titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività:

➤ progettazione ed erogazione di servizi per la P.A.L. (Pubbliche Amministrazioni Locali), quali: assistenza informatica, servizi tributari, consulenze.

L'azienda può anche svolgere ogni altra attività e/o servizi preliminari, complementari, collaterali, connessi ed accessori e/o altre (purché simili) previste da certificati camerali e/o statuti e/o regolamenti, nulla escluso né eccettuato, incluse attività ricreative e/o a carattere "sociale" e/o umanitario, ovunque svolte nei limiti territoriali previsti, sia presso ubicazioni proprie che altrove, con uso di materie, servizi e impianti che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e/o consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, nulla escluso né eccettuato, escluso solo l'impiego di energia nucleare.

**RIEPILOGO PARTITE-SOMME ASSICURATE E PREMIO**

**SEZIONE 1^ - ALL RISKS DANNI DIRETTI**

Partite assicurate	Somme assicurate	Tasso lordo	Premio lordo
1. Fabbricati	200.000,00		
2. Beni mobili - contenuto	10.000,00		
3. Danni indiretti - 20% partite 1 - 2	42.000,00		
4. Ricorso Terzi	1.000.000,00		
<b>Totale somme assicurate</b>	<b>1.252.000,00</b>		
<b>Totale premio lordo relativo alla sezione 1^ Danni Diretti</b>			.....

**SEZIONE 2^ - FURTO**

Partite assicurate	Somme assicurate (Primo Rischio Assoluto)	Tasso lordo	Premio lordo
<b>NON PRESTATA</b>			

**SEZIONE 3^ - ELETTRONICA**

Partite assicurate	Somme assicurate	Tasso lordo	Premio lordo
1. Apparecchiature Elettroniche. Programmi	90.000,00		
2. Apparecchiature impiego mobile	10.000,00		
3. Supporti Dati e Ricostruzione Dati (Primo Rischio Assoluto)	10.000,00		
4. Maggiori Spese (Primo Rischio Assoluto)	20.000,00		
<b>Totale somme assicurate</b>	<b>130.000,00</b>		
<b>Totale premio lordo relativo alla sezione 3^ Elettronica</b>			.....

**RIEPILOGO PREMI DI POLIZZA**

	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
<b>Sezione 1^ - Danni Diretti</b>		..... (22,25%)	
<b>Sezione 2^ - Furto</b>	-----	..... (22,25%)	-----
<b>Sezione 3^ - Elettronica</b>		..... (21,25%)	
<b>TOTALE</b>			

La Società

Il Contraente

-----

-----